



Newsletter della
Swisscanto Supra

News sulla previdenza N°. 2/2014

Editorial	2
Migliori prospettive di rendimento per gli assicurati della Swisscanto Supra	3
Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2015	4
«Previdenza per la vecchiaia 2020» – stato dei lavori	7
Modifiche della prassi d’invio dei certificati di previdenza	9
Scadenze importanti	10



Swisscanto



Davide Pezzetta
Direttore amministrativo

Cara cliente, caro cliente,

la previdenza professionale come parte della previdenza di vecchiaia è un obbligo che avete assunto in qualità di imprenditori. A questo proposito, Swisscanto Supra vi supporta in modo completo, essendo quest'ambito il suo core business.

La valutazione dei rischi si basa sull'osservazione del passato, da cui si ricavano le probabilità, ad esempio in relazione a quando un determinato evento si verificherà presso qualcuno assegnato a un determinato gruppo. Inoltre, i rischi della previdenza professionale devono essere considerati in relazione agli sviluppi in corso nella società, nella tecnologia e sui mercati finanziari, poiché attraverso il cambiamento costante cambiano i rischi ma anche le esigenze delle persone: la generazione di domani sarà diversa da quella di oggi. Di conseguenza, Swisscanto Supra adegua le soluzioni previdenziali per le imprese in base a questi cambiamenti. Per la Fondazione è particolarmente importante garantire un trattamento equo degli assicurati e attenersi al principio fondamentale della sicurezza dei patrimoni di previdenza affidati.

Partendo da questi presupposti, il Consiglio di fondazione ha ridefinito la strategia delle prestazioni della Swisscanto Su-

pra, ponendosi in questo ambito un nuovo obiettivo prestazionale che riguarda soprattutto la remunerazione degli averi di vecchiaia: essa dovrà basarsi in futuro sul livello del tasso d'interesse tecnico, attualmente del 3%. La pagina successiva di queste «News sulla previdenza» illustra nel dettaglio gli altri effetti positivi che il nuovo orientamento avrà per gli assicurati. A pagina 9 scoprirete anche perché abbiamo deciso recentemente di inviare ai vostri collaboratori i certificati di previdenza in modo confidenziale e in busta chiusa.

L'anno scorso in questa sede mi sono soffermato sulla riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020», sulle correzioni necessarie e sul processo politico. Nel frattempo, i partiti e i partner sociali hanno preso posizione. Il dibattito può iniziare. Ora potremo seguire tutti con interesse dove porterà la discussione nelle Camere. In «Previdenza per la vecchiaia 2020 – stato dei lavori» a pagina 7 abbozziamo per voi alcuni punti essenziali della riforma. Inoltre, vi informeremo sui cambiamenti nelle assicurazioni sociali nell'anno nuovo.

Ci attende un futuro con cambiamenti e sfide. Permetteteci di affrontarlo con rispetto, diligenza e risolutezza. Oppure con le parole di Albert Einstein: «Più del passato mi interessa il futuro, perché è lì che intendo vivere».

Vi auguro buona fortuna!

Davide Pezzetta
Direttore amministrativo

Migliori prospettive di rendimento per gli assicurati della Swisscanto Supra

La Swisscanto Supra ridefinisce la propria strategia delle prestazioni a lungo termine, con ripercussioni positive per i suoi assicurati attivi, vale a dire le persone che sono ancora nella vita lavorativa.

L'obiettivo prestazionale, ossia in particolare la remunerazione auspicata degli averi di risparmio, si baserà in futuro sul livello del cosiddetto tasso d'interesse tecnico, che attualmente si attesta al 3%, mentre il limite minimo di legge sarà costituito dall'interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio federale. L'adeguamento non riguarda le persone che oggi percepiscono una rendita di vecchiaia dalla Swisscanto.

Dal 2015, il Consiglio di fondazione, organo supremo della Swisscanto Supra, attuerà la nuova strategia delle prestazioni in sede di definizione della remunerazione degli averi di risparmio. **Per il 2015 il Consiglio di fondazione ha fissato la remunerazione al 3.5%.**

Si terrà conto della nuova strategia delle prestazioni anche per quanto riguarda la partecipazione degli assicurati al successo degli investimenti: data la sana situazione finanziaria e l'andamento estremamente positivo dei mercati degli investimenti nel 2014, il Consiglio di fondazione ha deciso di definire già **dal 31.12. 2014 una distribuzione dei proventi pari a una remunerazione addizionale dell'1.25%**. Nel 2014, la remunerazione regolamentare

era dell'1.75%; tenendo conto sia della remunerazione regolamentare che della distribuzione dei proventi ne risulta per il 2014 una **remunerazione complessiva del 3% per gli averi di risparmio**. Il Consiglio di fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare delle distribuzioni dei proventi anche nel corso dei prossimi anni qualora le aspettative di rendimento vengano nettamente superate. In questo ambito è fondamentale tener conto sistematicamente delle esigenze di sicurezza della Swisscanto Supra e valutare il futuro andamento dei mercati degli investimenti.

Il Consiglio di fondazione prenderà la decisione determinante nell'ultima riunione del 2015. Questa procedura verrà portata avanti anche negli anni successivi. A novembre 2015 verrà quindi definita la remunerazione per il 2016, a novembre 2016 si procederà all'assegnazione degli eventuali rendimenti aggiuntivi per il 2016 e così via. Seguendo questa procedura, la Swisscanto Supra continuerà da un lato a rispettare i propri principi, ossia a garantire un trattamento equo degli assicurati e ad attenersi al principio fondamentale della sicurezza dei patrimoni affidati. Dall'altro, il Consiglio di fondazione sfrutterà così in misura maggiore rispetto a prima gli elementi strutturali di cui dispone per definire in anticipo la remunerazione regolamentare e inoltre per stabilire a posteriori la distribuzione dei proventi, a vantaggio delle persone assicurate.

Assicurazioni sociali – modifiche dal 01.01.2015

Come negli anni scorsi, in questa sede siamo lieti di informarvi sulle novità riguardanti le assicurazioni sociali che entrano in vigore il 01.01.2015. Le modifiche riguardano soprattutto le rendite del 1° e 2° pilastro, che vengono verificate e adeguate regolarmente, come pure l'innalzamento degli importi limite nel 2° pilastro.

Dal 01.07.2014, per i figli l'autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non coniugati tra loro di norma è stabilita nel Codice civile (CC). La precedente prescrizione, che in questo caso prevede una divisione a metà degli accrediti per compiti educativi per il miglioramento delle rendite nel 1° pilastro, sarà adeguata. Ora l'accredito per compiti educativi sarà assegnato al genitore che si occupa prevalentemente dell'assistenza. Per i genitori coniugati, si applica come finora la divisione a metà.

Per una panoramica delle disposizioni delle assicurazioni sociali attualmente in vigore potete consultare il nostro foglio informativo «Le assicurazioni sociali obbligatorie» all'indirizzo www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch.

I principali cambiamenti nel 1° pilastro (AVS, AI e prestazioni complementari)

Il 01.01.2015, le rendite dell'AVS e dell'AI saranno adeguate all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

L'aumento sarà dello 0.4%. In questo modo, la rendita di vecchiaia massima semplice e la rendita di invalidità completa passano da CHF 28'080 a CHF 28'200. Anche le rendite per vedove, vedovi, orfani e figli d'invalidi vengono aumentate in modo corrispondente. Lo stesso vale per gli assegni per grandi invalidi nell'AVS e nell'AI e per l'importo per la copertura del fabbisogno vitale generale nelle prestazioni complementari.

Non ci sono variazioni sul fronte dei contributi.

Il contributo minimo per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa ammonta come in precedenza a CHF 480. Comprende i contributi per l'AVS, l'AI e le indennità di perdita di guadagno (IPG). Per le persone senza attività lucrativa, l'ammontare massimo è limitato a 50 volte il contributo minimo e rimane invariato a CHF 24'000.

La scala dei contributi decrescente per gli indipendenti verrà applicata ai salari compresi tra CHF 9'400 e CHF 56'400 (in precedenza tra CHF 9'400 e 56'200).

Il salario esiguo, da cui i contributi AVS, AI e IPG devono essere detratti solo su richiesta del dipendente, resta invariato a CHF 2'300. Da qualche tempo, i salari realizzati tra le altre cose da persone occupate in economie domestiche non rientrano più in questa deroga. In questo caso, devono essere versati comunque contributi. Il Parlamento ha però deciso di esentare nuovamente dall'obbligo contributivo AVS i lavori dei giovani nelle economie domestiche, le cosiddette attività per paghetta (ad es. babysitting), per evitare un inutile onere amministrativo. Ora, per i giovani occupati nelle economie domestiche (fino al termine del 25° anno d'età) che nell'anno civile guadagnano al massimo CHF 750, l'obbligo di versare i contributi si applica solo se gli occupati lo richiedono.

Novità nel 2° pilastro (LPP)

Parallelamente all'aumento delle rendite AVS vengono aumentati anche gli importi limite nella previdenza professionale. Il prospetto seguente mostra i nuovi valori validi dal 01.01.2015:

Soglia d'entrata	CHF 21 150
Salario LPP massimo calcolabile	CHF 84 600
Deduzione di coordinamento LPP	CHF 24 675
Salario LPP massimo assicurato	CHF 59 925
Salario LPP minimo assicurato	CHF 3 525
Salario massimo assicurabile nella previdenza professionale	CHF 846 000

Il salario massimo assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conformemente alla LAINF rimane invariato a CHF 126'000.

Tasso d'interesse minimo LPP

Il tasso d'interesse minimo LPP rimane invariato all'1.75%.

Adeguamento delle rendite per superstiti e d'invalidità obbligatorie in corso

In linea generale, il primo adeguamento di una rendita per superstiti o d'invalidità obbligatoria all'evoluzione dei prezzi si effettua dopo una durata di tre anni, all'inizio dell'anno civile successivo. Pertanto, il 01.01.2015 saranno adeguate per la prima volta le rendite maturate nel 2011. Ulteriori adeguamenti saranno effettuati contestualmente a quelli delle rendite di vecchiaia e per superstiti. Questo vale per le rendite corrisposte per la prima volta prima del 01.01.2011. Il tasso d'adeguamento viene determinato sulla base dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC).

L'evoluzione dei prezzi è stata in tutti i casi in calo e tutte le rendite non subiscono adeguamenti.

Le seguenti basi sono determinanti:

- per le rendite maturate nel 2011 e per cui è stata raggiunta quindi la data del primo adeguamento, si applica la differenza tra gli indici per settembre 2011¹ e settembre 2014²;
- per le rendite corrisposte per la prima volta nel 2010 o maturate prima del 01.01.2010, a seconda dell'inizio della rendita o dell'ultimo adeguamento vengono impiegati gli indici a settembre degli anni 2008 a 2012 e confrontati con l'indice a settembre 2014. Quest'ultimo era inferiore rispetto agli indici determinanti degli anni passati, il che non rende necessari adeguamenti delle rendite maturate nel 2010 o precedentemente.

¹ Indice di settembre 2011: 99.7; base dicembre 2010 = 100

² Indice di settembre 2014: 99.1; base dicembre 2010 = 100

Modifiche importanti nelle altre assicurazioni sociali

Autorità parentale congiunta: nuove disposizioni sull'accredito per compiti educativi nell'AVS

Dal 01.07.2014 l'autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non coniugati tra loro di norma è stabilita nel Codice civile (CC). Finora gli accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta sono stati divisi a metà. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, un genitore limita l'attività lucrativa a favore dell'assistenza dei figli, subendo quindi perdite nelle prestazioni AVS. Ora, gli accrediti per compiti educativi vengono conteggiati al genitore che si occupa in modo prevalente del figlio comune, allo scopo di attenuare le sue perdite nelle rendite dell'AVS. Una divisione a metà avviene solo se anche l'assistenza è svolta in parti uguali. Per le coppie di coniugi, di norma gli accrediti per compiti educativi durante gli anni di matrimonio in comune continuano a essere suddivisi a metà.

Cosa sono gli accrediti per compiti educativi?

Nella legge federale sulla previdenza per la vecchiaia e i superstiti (AVS), nella determinazione delle rendite vengono conteggiati i cosiddetti accrediti per compiti educativi. Questi accrediti non sono pagamenti effettivi, bensì redditi fittizi che confluiscono nel calcolo delle rendite, ricompensando così il lavoro educativo. Per ogni anno di assistenza ai figli sotto i 16 anni d'età l'AVS concede un accredito, permettendo alla persona interessata di ottenere una rendita superiore.



«Previdenza per la vecchiaia 2020» – stato dei lavori

A fine novembre 2013, il progetto di riforma della previdenza di vecchiaia (riforma Berset) è stato sottoposto a consultazione. I partiti, i Cantoni, le associazioni e altri interessati hanno potuto prendere posizione entro fine marzo 2014. Entro fine anno il progetto definitivo sarà elaborato e presentato al Parlamento per la consultazione. Un'eventuale votazione per referendum sarebbe possibile dal 2018. L'entrata in vigore è prevista il 01.01.2020. Questa data rappresenta una grande sfida.

Di seguito vi mostriamo, focalizzandoci sul 2° pilastro, i termini importanti e le proposte di adeguamento per la riforma. La discussione dei punti della riforma in consultazione talvolta è stata molto controversa. Sono stati contestati e valutati in modo critico anche dai media soprattutto i punti che determinano spese supplementari, in parte ingenti. Nel frattempo, il Consiglio federale ha inoltre fatto sapere che, in deroga al progetto posto in consultazione, si deve rinunciare alla deduzione di coordinamento e, per contro, i tassi adeguati devono essere applicati per gli accrediti di vecchiaia.

1. Soglia d'entrata

La soglia d'entrata stabilisce da quando una persona che esercita un'attività lucrativa deve essere assicurata obbligatoriamente nella previdenza professionale.

- **Finora**
¾ della rendita AVS massima (2015: CHF 21'150)
- **Dopo la riforma Berset**
½ della rendita AVS massima (2015: CHF 14'100)

La soglia d'entrata deve essere ridotta, in particolare affinché anche i collaboratori impiegati a tempo parziale siano inclusi nella previdenza professionale. Questo adeguamento, insieme ai nuovi accrediti di vecchiaia e alla rinuncia alla deduzione di coordinamento, è stato fortemente criticato a causa delle spese supplementari.

2. Salario coordinato

Per raggiungere l'obiettivo di previdenza, le prestazioni del 1° e 2° pilastro sono armonizzate. Il reddito determinante, che deve essere assicurato nella previdenza professionale, viene denominato «Salario coordinato». Nell'attuale sistema questo viene determinato dal salario lordo annuo meno la deduzione di coordinamento. Nel progetto posto in consultazione era prevista, come oggi, una deduzione di coordinamen-

to. Il Consiglio federale nel frattempo ha annunciato di rinunciare in futuro alla deduzione di coordinamento.

- **Finora**
Salario coordinato:
da 87.5% a 300% della rendita AVS massima (2015: da CHF 24'675 a CHF 84'600)
Deduzione di coordinamento 2015: CHF 24'675
- **Dopo la riforma Berset**
La deduzione di coordinamento deve venir meno. Nel progetto posto in consultazione era stata fissata ancora al 25% del salario annuo AVS, ma per un massimo di CHF 24'675 (stato al 01.01.2015).
Nessuna deduzione di coordinamento o una deduzione di coordinamento variabile riferita al salario è più vantaggiosa per i piccoli salari, perché dal punto di vista delle proporzioni viene assicurata una parte di salario maggiore. L'estensione del salario assicurato serve talvolta per compensare il tasso di conversione ridotto e consente ai collaboratori impiegati a tempo parziale di ottimizzare la loro previdenza.

3. Accrediti di vecchiaia/averi di vecchiaia

Con gli accrediti di vecchiaia e i redditi di capitale viene accumulato l' avere di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in percentuale del salario annuo coordinato. Il datore di lavoro deve versare almeno lo stesso ammontare di contributi dell'insieme dei dipendenti. Gli accrediti di vecchiaia obbligatori vengono riscossi attualmente a partire dal 25° anno d'età.

- **Finora**
7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
10% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
15% per persone di età fra i 45 e i 54 anni
18% a partire dai 55 anni
- **Dopo la riforma Berset'**
5% (7%) per persone di età fra i 25 e i 34 anni
9% (11.5%) per persone di età fra i 35 e i 44 anni
13% (17.5%) a partire dai 45 anni

¹ I numeri fra parentesi corrispondono ai tassi citati nel progetto posto in consultazione e si basano su un salario assicurato con deduzione di coordinamento. Il Consiglio federale nel frattempo ha reso nota la cessazione della deduzione di coordinamento e adeguato corrispondentemente verso il basso i tassi degli accrediti di vecchiaia.

Fra i 35 e i 54 anni gli accrediti di vecchiaia (importi in CHF del salario assicurato) sono superiori rispetto a oggi, dai 55 anni leggermente inferiori. Gli accrediti di vecchiaia talvolta superiori, insieme alle basi salariali adeguate, devono mitigare la riduzione del tasso di conversione e alleggerire un po' i collaboratori più anziani.

4. Tasso minimo di conversione

Il tasso di conversione è la percentuale con cui l'avere di vecchiaia al momento del pensionamento viene convertito in una rendita di vecchiaia annuale vitalizia. L'entità del tasso di conversione viene prescritto per legge solo per la parte obbligatoria. Una riduzione può essere compensata con accrediti di vecchiaia superiori, un processo di risparmio più lungo o l'estensione del salario assicurato.

- **Finora**
6.8% per uomini con età pensionabile di 65 anni, per donne con età pensionabile di 64 anni
- **Dopo la riforma Berset**
Riduzione in quattro fasi per arrivare al 6.0% all'età di 65 anni per uomini e donne

Dal punto di vista attuariale, la riduzione del tasso di conversione è un passo molto importante, affinché le caratteristiche demografiche e la situazione sui mercati d'investimento possano essere tenute in considerazione. Tuttavia, il tasso proposto è sempre troppo alto e la sovvenzione trasversale attuale tra assicurati attivi e beneficiari di rendite rimane. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che nonostante il tasso di conversione ridotto possano risultare importi errati. Per compensarli occorre poter riscuotere contributi supplementari. La fissazione del tasso minimo di conversione deve avvenire obbligatoriamente secondo basi corrette sotto il profilo attuariale. La sovvenzione trasversale tra assicurati attivi e beneficiari di rendite e l'onere derivante da contributi supplementari anche per il datore di lavoro non sono sopportabili a lungo termine.

Informazioni importanti per i datori di lavoro

- L'aumento della soglia d'entrata nella previdenza professionale da CHF 21'060 a CHF 21'150.

5. Età del pensionamento

L'età del pensionamento stabilisce da quando una rendita completa può essere percepita e quando è possibile un pensionamento con rendita superiore o inferiore.

- **Finora**
L'età del pensionamento ordinaria nella previdenza professionale e nell'AVS è fissata a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Nella previdenza professionale nel regolamento di previdenza può essere stabilito un pensionamento tra i 58 anni al più presto e i 70 anni al più tardi. Nei regolamenti di previdenza delle fondazioni collettive della Swisscanto il margine legale viene sfruttato completamente. Nell'AVS la rendita può essere riscossa fino a due anni in anticipo o rinviata fino a cinque anni.

- **Dopo la riforma Berset**
L'età di riferimento nell'AVS e nella previdenza professionale deve essere fissata in modo uniforme per donne e uomini a 65 anni. D'ora in poi una percezione della rendita dovrà essere possibile in entrambi i pilastri tra i 62 e i 70 anni.

Nella previdenza professionale la riduzione o l'aumento della rendita avviene in modo quasi automatico, effettuando versamenti per meno o più tempo e facendo dipendere il tasso di conversione dalla rispettiva età. Nell'AVS sono stabiliti tassi per la riduzione o l'aumento. Il tasso di riduzione attualmente in vigore del 6.8% per anno di prelievo anticipato per dipendenti con reddito basso e medio (sono menzionati redditi annui fino a CHF 50'000 o CHF 60'000) deve essere ridotto se la persona interessata ha già versato contributi AVS all'età di 18, 19 e 20 anni.

Maggiori informazioni

- Opuscoli dell'AVS/AI/IPG su www.ahv-iv.info
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.ufas.admin.ch
- Foglio informativo «[Le assicurazioni sociali obbligatorie](#)»
- Fondazione Fondo di Garanzia LPP su www.sfbvg.ch

Modifiche della prassi d'invio dei certificati di previdenza

In futuro, i certificati di previdenza vengono inviati direttamente alle persone assicurate

La Swisscanto modifica la sua prassi d'invio dei certificati di previdenza. Ciò è dovuto a una decisione del Tribunale amministrativo federale. L'attore della causa era l'Incaricato della protezione dei dati.

Previdenza del personale e la protezione dei dati

Tra la fondazione collettiva di previdenza del personale e l'impresa esiste un contratto per l'attuazione della previdenza del personale. Oltre a questo contratto, la fondazione collettiva gestisce per ogni dipendente una polizza separata. La prassi finora prevedeva il raggruppamento dei processi amministrativi che interessavano l'impresa nel suo complesso e la loro esecuzione attraverso l'impresa, quindi il datore di lavoro. Un tale processo è la cosiddetta fase di borderò. Questa prevede la registrazione dei nuovi salari, il calcolo dei contributi di rischio, spese e di risparmio per l'anno nuovo e l'emissione dei certificati di previdenza per i collaboratori. Da questo processo risultano il certificato collettivo, il calcolo e i certificati di previdenza. Finora il tutto veniva spedito al cliente (datore di lavoro) in un pacchetto.

La sentenza del 10.04.2012 (A-4467/2011) si riferisce al principio della proporzionalità del trattamento dei dati. Ne consegue che devono avere accesso ai dati degli assicurati solo persone che lo necessitano per l'esecuzione della loro attività. Con l'invio dei certificati di previdenza al datore di lavoro in busta non sigillata può accadere che, ad esempio, i superiori di linea della persona assicurata o i colleghi vengano a conoscenza di informazioni di cui non necessitano. Nella distribuzione dei certificati di previdenza occorre perciò garantire che ciò non sia possibile. Se è necessario spedire i certificati di previdenza in busta chiusa, occorre mettere in conto questo onere. Nella sentenza, il Tribunale amministrativo federale ha espressamente stabilito che al datore di lavoro possono essere trasmessi solo dati personali oggettivamente necessari per lo svolgimento dei suoi compiti nell'ambito della previdenza professionale. In futuro, i certificati di previdenza non dovranno più essere inviati dalla fondazione collettiva al datore di lavoro in forma accessibile al pubblico.

Questi cambiamenti si applicano da subito all'invio dei certificati di previdenza per il datore di lavoro e il dipendente

- Sugli adattamenti dei salari, i clienti devono controllare, aggiornare e completare gli indirizzi dei loro collaboratori.
- I certificati di previdenza vengono inviati dalla fondazione collettiva agli indirizzi delle persone assicurate indirizzati in forma confidenziale e in busta chiusa. La lettera d'accompagnamento illustra l'importanza del certificato di previdenza e il motivo dell'invio diretto e confidenziale. Il destinatario viene informato sulla presenza del foglio informativo «Spiegazioni sul certificato di previdenza» in Internet e invitato, in caso di domande, a rivolgersi al proprio datore di lavoro o alla Commissione di previdenza nell'impresa.
- I certificati di previdenza che non possono essere spediti dalla fondazione collettiva all'indirizzo privato, vengono indirizzati in forma confidenziale ai dipendenti interessati e spediti al datore di lavoro in busta chiusa.
- Il datore di lavoro deve far pervenire le buste chiuse ai relativi collaboratori.

Dopo l'elaborazione degli adattamenti dei salari, il cliente (datore di lavoro) continua a ricevere il certificato collettivo e il calcolo per la previdenza del personale della sua impresa. I certificati di previdenza emessi per riscatto volontario, prelievo anticipato per proprietà d'abitazione o divisione dell'aver di vecchiaia a seguito di divorzio, ecc. sono spediti come finora dalla fondazione collettiva direttamente agli assicurati con una lettera di accompagnamento specifica.

Maggiori informazioni

- Il foglio informativo «[Il certificato di previdenza](#)» chiarisce eventuali domande riguardanti il certificato di previdenza sulla base di un esempio: su www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch
- La sentenza del Tribunale amministrativo federale (A-4467/2011) del 10.04.2012 su www.edoeb.admin.ch (disponibile in tedesco)

Scadenze importanti

Scadenze importanti 2015

A gennaio	Nuovo estratto conto annuale
30 gennaio	Ultimo giorno per presentare le liste salari 2015
31 gennaio	Scadenza del premio di rischio vita collettiva 2015
Fine maggio	Rapporto annuale 2014 della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
A giugno	Rapporto annuale 2014 della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
A novembre	Liste salari e conteggio dei contributi 2016 provvisorio (basato sulle mutazioni salariali 2015 elaborate)
31 dicembre	Scadenza del premio di risparmio vita collettiva 2015

Links

- Fogli informativi su vari argomenti relativi alla previdenza e formulari per [datori di lavoro](#) e per [lavoratori](#), su: www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch

Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea
Telefono 058 280 26 66
Fax 058 280 29 77

Ulteriori informazioni su

www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch

